

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICI II-III

Roma, 13 SET. 2010

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato
Uffici Legislativi
LORO SEDI

Prot. Nr. 75635

Allegati: Vari
Risposta a nota del

**OGGETTO: Relazione tecnica – adempimenti previsti dalla Legge 31
dicembre 2009 n. 196, art. 17.**

1. PREMESSA

La legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009, proseguendo il percorso avviato dal decreto legge n. 194 del 2002, ha introdotto numerose innovazioni in materia di monitoraggio dei conti pubblici con l'obiettivo sostanziale di rafforzare gli strumenti di controllo sugli equilibri di finanza pubblica.

In tale ambito vanno inquadrare le disposizioni in materia di copertura finanziaria delle leggi e di redazione della relazione tecnica, da porre a corredo dei provvedimenti legislativi che comportano oneri, previste dalla legge n. 196 del 2009. Per quanto concerne le relazioni tecniche, le novità recate dall'art. 17 della predetta legge si concretano, soprattutto, nell'ampliamento delle fattispecie per le quali è previsto l'obbligo di redazione e nell'incremento dei contenuti obbligatori.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, l'obbligo di relazione tecnica riguarda tutti gli atti di natura legislativa da cui derivano conseguenze finanziarie

(nuove o maggiori spese, minori spese, nuove o maggiori entrate e minori entrate).

Rispetto ai contenuti, la relazione tecnica dovrà riportare la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché le relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.

Essa dovrà essere integrata con la compilazione di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione che indichi l'impatto sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Sotto tale aspetto, con l'articolo 17, comma 4, si è istituzionalizzata nell'ordinamento contabile una prassi già consolidata nell'attività svolta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulle relazioni tecniche, consistente nella verifica degli oneri e delle relative coperture sui suddetti saldi.

Pertanto, per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, nella relazione tecnica, deve essere dimostrato l'equilibrio della copertura su tutti e tre i saldi, di norma per un arco temporale triennale decorrente dall'entrata in vigore del provvedimento. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica deve pertanto evidenziare gli effetti di ciascuna disposizione sui suddetti saldi, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione, per garantire la compensazione nell'ambito della copertura stessa. In aggiunta alle indicazioni che verranno fornite nella presente circolare, si ritiene utile precisare che le definizioni degli indicatori di finanza pubblica e i criteri da adottare per la

valutazione degli effetti finanziari delle disposizioni legislative sui principali saldi di finanza pubblica, potranno essere desunti dal manuale “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi”, predisposto dallo scrivente Dipartimento nel luglio 2008, del quale si fornisce a seguire l’indirizzo telematico per una agevole consultazione:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/I-principa1/testo_completo_270608_FINALE_.pdf:

nonché dalla “Relazione sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni” trasmessa dal Ministro dell’Economia e delle finanze alla Camera dei Deputati il 1° giugno del 2009.

Si segnala, inoltre, che è presente un’apposita sezione dedicata agli adempimenti specifici riguardo alle disposizioni in materia di pubblico impiego.

La presente Circolare introduce nuove indicazioni circa le modalità di redazione delle relazioni tecniche che, in pratica, sostituiscono le istruzioni sullo schema tipo di relazione tecnica standard già predisposto nel 2004 . Pertanto, la redazione della relazione tecnica dovrà avvenire rispettando le indicazioni riportate ai successivi punti 4) e 5), che ne costituiscono il contenuto minimo.

2. AMBITO APPLICATIVO

Ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’obbligo della relazione tecnica riguarda tutti gli atti di natura legislativa da cui possano derivare conseguenze finanziarie (nuove o maggiori spese, minori spese, nuove o maggiori entrate e minori entrate). Nel prosieguo della presente circolare per “oneri” sono da intendersi le nuove o maggiori spese e le minori entrate.

Pertanto, la relazione tecnica dovrà essere redatta per:

1. i disegni di legge di iniziativa governativa, ricomprendendo anche quelli di conversione dei decreti-legge, nonché quelli recanti deleghe;
2. gli schemi di decreto legislativo;
3. gli emendamenti di iniziativa governativa;
4. le proposte di legge di iniziativa parlamentare e gli emendamenti all'esame delle Commissioni parlamentari per le quali le stesse Commissioni la richiedono al Governo;
5. i disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
6. i regolamenti delegificanti che abbiano profili finanziari;
7. gli ulteriori casi previsti dai regolamenti parlamentari in cui il Governo è tenuto alla sua presentazione.

Per quanto riguarda le leggi di delega che comportano oneri per la finanza pubblica, si precisa che esse devono recare l'indicazione dei necessari mezzi di copertura, da utilizzare per l'adozione di provvedimenti delegati. Infatti, l'adozione di ogni schema di decreto legislativo comporta l'obbligo di redigere la corrispondente relazione tecnica, nella quale deve essere data dimostrazione degli oneri, affinché possa essere verificata la congruità della copertura indicata dalla legge di delega. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 196 del 2009, ciascuno schema di decreto legislativo deve essere corredato di relazione tecnica anche nell'ipotesi in cui alla corrispondente legge di delega non sia ascritto alcun effetto finanziario: ciò al fine di dimostrare in riferimento al provvedimento delegato la sua neutralità finanziaria.

Qualora, invece, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la

quantificazione sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli provvedimenti attuativi. La copertura di tali oneri dovrà essere prevista da uno specifico, diverso provvedimento, pertanto i decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore del provvedimento che ne reca la copertura.

3. SOGGETTI TENUTI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

La relazione deve essere predisposta a cura delle amministrazioni competenti e deve essere trasmessa in formato telematico al Ministero dell'economia e delle finanze. Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato spetta il compito di procedere alla successiva verifica della correttezza delle quantificazioni e della idoneità, congruità e disponibilità delle coperture ivi indicate.

In particolare, qualora le relazioni tecniche afferenti proposte di legge ed emendamenti all'esame delle Commissioni parlamentari siano state richieste dalle Commissioni stesse al Governo (punto 4 dell'elenco precedente), si precisa che la relazione dovrà essere inoltrata in formato telematico, da parte delle Amministrazioni competenti, in tempo utile per la verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare nel termine indicato dalle medesime Commissioni e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il termine non possa o non sia rispettato, saranno le Amministrazioni medesime ad indicarne le ragioni al Parlamento.

La relazione tecnica ad un provvedimento legislativo ed il relativo prospetto riepilogativo devono essere aggiornati all'atto del passaggio del provvedimento medesimo da un ramo all'altro del Parlamento.

4. CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA

La relazione si compone di una parte descrittiva e di un prospetto riepilogativo, del quale sono stati predisposti uno schema e le correlate istruzioni per la compilazione (allegato 1). Esso sinteticamente espone, per gli anni del triennio preso in considerazione, gli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziare, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

4.1 Sezione descrittiva

La parte descrittiva deve contenere i seguenti elementi:

- a. breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità);
- b. dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse da utilizzare a copertura e le relative fonti;
- c. metodologia di calcolo utilizzata ovvero modalità di valutazione adottate, qualora non si possano quantificare gli oneri ricorrendo a parametri e misure predefiniti, anche con riferimento, nel caso di oneri valutati, alle clausole di salvaguardia per la verifica della loro congruità e adeguatezza;
- d. importi annuali per le spese correnti e le minori entrate fino alla completa attuazione delle norme ovvero indicazione degli importi annuali e del presunto importo a regime in caso di oneri permanenti;
- e. importi annuali e importo complessivo, in relazione agli obiettivi fisici previsti, per le spese di conto capitale. La modulazione da indicare per gli anni considerati dal bilancio pluriennale deve tener conto dell'entità effettivamente realizzabile degli interventi previsti (stato di avanzamento dei lavori – SAL). Pertanto gli importi annuali dovranno essere commisurati al profilo dei pagamenti presumibilmente da effettuare.

- f. nel caso di contributi pluriennali, occorre fornire indicazione della modalità del relativo utilizzo: spesa ripartita ovvero contrazione di mutuo o altra forma di operazione finanziaria. In tale ultima ipotesi, deve essere indicato il ricavo netto complessivo derivante dall'operazione finanziaria di attualizzazione del contributo. Per quanto concerne gli effetti da indicare sui tre saldi, si rinvia a quanto indicato nel suddetto manuale di cui alla Premessa. Sull'argomento appare, tuttavia, opportuno fornire alcuni ragguagli circa la contabilizzazione degli effetti relativi agli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche, finanziabili con trasferimenti (spesa ripartita), o con contributi pluriennali. Nel caso di utilizzo per il tramite dell'attualizzazione derivano i seguenti effetti sui saldi:
- sul SNF viene contabilizzato annualmente l'importo del contributo autorizzato dalla legge, che corrisponderà presumibilmente alla rata di ammortamento del mutuo;
 - per la valutazione dell'impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, deve essere evidenziato per ciascun anno l'importo pari alla previsione di "tiraggio" del mutuo in relazione ai SAL stimati, con l'indicazione della prevedibile quota interessi della rata di ammortamento stessa.
- g. indicazione della natura dell'autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa ovvero onere valutato;
- h. dati, parametri e metodologie utilizzati per valutare gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto ed indicazione dei criteri per la quantificazione e la compensazione di tali effetti.

Circa il contenuto necessario della relazione tecnica, si precisa che, sulla scia dello spirito seguito dal legislatore, rimane di tutta evidenza che è da considerare

come “necessario” qualsiasi dato o informazione che si dimostri utile alla quantificazione degli effetti finanziari, anche se non espressamente indicato dalla legge n. 196 del 2009.

4.2 Casi particolari

Fermo restando le indicazioni sul contenuto minimo della relazione tecnica indicate in precedenza, il legislatore, al comma 7 dell’art. 17, si è preoccupato di disciplinare in maniera più dettagliata la stesura della relazione tecnica in ipotesi di disposizioni in materia pensionistica e di pubblico impiego. Per quanto concerne i provvedimenti in materia di pubblico impiego, si rimanda all’apposita sezione della presente circolare. Per le disposizioni in materia pensionistica, trattandosi di proiezioni finanziarie almeno decennali, il prospetto riepilogativo potrà essere adattato di volta in volta in funzione delle informazioni di dettaglio contenute nella relazione tecnica, attesa la complessità e variabilità delle informazioni richieste per la verifica delle quantificazioni.

4.3 Clausola di neutralità finanziaria

Per le disposizioni ovvero i provvedimenti corredati di clausole di neutralità finanziaria (ad es. “dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”), nonché per quelle da attuare con risorse disponibili a legislazione vigente, la relazione dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l’ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione delle risorse già presenti in bilancio (o in tesoreria), utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, fermo restando il divieto di utilizzo di risorse in essere per oneri nuovi o maggiori.

Nel caso di coperture mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, oltre alla dimostrazione della disponibilità delle risorse cui si attinge occorre fornire

indicazione sui motivi del mancato utilizzo delle risorse medesime per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente.

4.4 Clausola di salvaguardia

La legge 196 dispone che nel caso in cui una legge comporti nuovi o maggiori oneri valutati sia disposta, nell'ambito della copertura, una clausola di salvaguardia effettiva e automatica che indichi misure di riduzione delle spese, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, o di aumento delle entrate tali da compensare gli scostamenti tra gli oneri previsti e quelli effettivi. La clausola di salvaguardia dovrà garantire, anche temporalmente, la corrispondenza tra l'onere e la relativa copertura. Tale corrispondenza deve essere assicurata per tutta la durata della legge, senza possibilità di un eventuale rinvio alla legge di stabilità per la copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi a quello in cui si è verificato lo scostamento.

In particolare la clausola di salvaguardia potrà operare:

1. nell'ambito dello stesso onere previsto dalla norma, prevedendone la riduzione (attraverso, ad esempio, la rideterminazione dei benefici/prestazioni ovvero attraverso una diversa definizione dei presupposti di accesso al beneficio);
2. al di fuori dell'onere previsto dalla norma attraverso un incremento della copertura, rafforzando quella già prevista nella clausola finanziaria o ricorrendo a modalità diverse che potranno agire, preferibilmente, nell'ambito dello stesso settore economico in cui opera il provvedimento (per attuare un collegamento tra i beneficiari della previsione di spesa e gli eventuali soggetti colpiti dall'incremento della copertura finanziaria prevista dalla clausola), ovvero in un altro.

Ai fini della verifica dell'eventuale scostamento – già verificato o in procinto di verificarsi - tra gli oneri previsti dalla norma e quelli effettivi, la norma deve altresì prevedere un apposito monitoraggio da parte del Ministro competente degli effetti

finanziari del provvedimento. Sulla base delle risultanze di tale monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, adotta le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione.

Ai sensi della legge 196 del 2009, nei casi di oneri valutati, la struttura della norma di copertura dovrà essere, dunque, articolata come segue:

1. clausola finanziaria;
2. clausola di monitoraggio;
3. clausola di salvaguardia.
4. specifico riferimento alla relazione al Parlamento in caso di scostamento.

Si rammenta che in ipotesi di oneri valutati, e quindi in presenza di una norma con funzione di clausola di salvaguardia, occorre fornire i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia, sulla base dei requisiti indicati dal comma 12 dell'art.17. In particolare, è da dimostrare l'effettività, l'automaticità e la corrispondenza sia quantitativa che temporale tra il potenziale scostamento dell'onere (eccedenza) e la copertura alternativa (ossia quella recata dalla clausola di salvaguardia), in relazione alle misure di riduzione delle spese e/o di aumenti di entrata individuate dalla clausola stessa.

5. Istruzioni specifiche per le disposizioni in materia di pubblico impiego

La legge di riforma di contabilità e finanza pubblica ha introdotto importanti innovazioni circa i contenuti delle relazioni tecniche ai provvedimenti legislativi in materia di pubblico impiego. In particolare, il comma 7 dell'art. 17 individua i seguenti specifici elementi informativi:

- predisposizione di un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento;

- esposizione dei dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per il comparto scuola debbono, inoltre, essere indicate anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.

Rispetto ai contenuti informativi già richiesti dalla legge n. 468/1978 e successive modificazioni, le novità introdotte dalla legge n. 196/2009 consistono nell'obbligo di proiezione su un orizzonte almeno decennale degli effetti finanziari delle singole disposizioni e nell'indicazione delle specifiche ipotesi previste per il comparto Scuola.

Premesso che non è possibile individuare una soluzione unica di carattere generale riguardo alle specifiche metodologie da applicarsi per effettuare le proiezioni decennali, in quanto le modalità di proiezione variano a seconda dei contenuti della norma cui ci si riferisce, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative e requisiti minimi che le relazioni tecniche ai provvedimenti in materia di pubblico impiego devono soddisfare.

La proiezione su un orizzonte almeno decennale degli effetti finanziari consente di considerare quantificazioni variabili nel tempo. Con riferimento anche alla specifica metodologia di proiezione che le amministrazioni sceglieranno di utilizzare, si raccomanda di adottare, comunque, un approccio prudentiale nella valutazione degli oneri e delle economie. Le quantificazioni devono rispondere ad un requisito generale di robustezza, nel senso di mantenersi relativamente stabili a seguito di modifiche contenute nelle ipotesi rispetto cui sono costruite e di non mostrare un'eccessiva dipendenza da valori parametrici anomali rispetto alle tendenze storiche. In linea generale, l'utilizzo di valori medi tende a soddisfare tale

requisito. Inoltre, a fronte di un profilo di sviluppo anche variabile, i singoli valori annuali riportati nella relazione tecnica debbono essere unici - ovvero deve essere indicato un unico valore per ciascun anno. L'eventuale discussione di scenari alternativi in corrispondenza di diverse ipotesi potrà costituire contenuto descrittivo della relazione tecnica.

Per tutte le disposizioni in materia di pubblico impiego, e con particolare riferimento alle esigenze conoscitive relative al comparto scuola, la relazione tecnica dovrà indicare la fonte dei dati utilizzati e fornire tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica delle quantificazioni, anche con riferimento al processo di definizione utilizzato.

Per le disposizioni relative al comparto scuola, dovrà essere fornita l'eventuale giustificazione per la scelta di uno specifico scenario demografico. Data la rilevante variabilità territoriale nella composizione e distribuzione del personale scolastico rispetto al fabbisogno di servizio, sarebbe inoltre opportuno che, ove possibile vengano indicati elementi riguardo alla disaggregazione territoriale delle variabili.

In linea generale, salvo casi particolari che si potranno valutare caso per caso, si ritiene che un orizzonte di dieci anni rappresenti un intervallo temporale congruo per cogliere il dispiegarsi degli effetti più significativi delle disposizioni in materia di personale, rimandando eventualmente ad un'esposizione descrittiva in relazione tecnica la discussione di effetti rilevanti di ancora più lungo periodo.

Alla luce delle specificità previste per le disposizioni in materia di pubblico impiego, è stato predisposto uno specifico schema riepilogativo, esteso su un orizzonte decennale, degli effetti sui saldi di finanza pubblica (allegato 2). In applicazione dei principi ispiratori della legge 196/2009¹ e per consentire il raccordo con le previsioni tendenziali a legislazione vigente, il prospetto distingue gli oneri lordi e le coperture per i tre sottosettori istituzionali delle Amministrazioni pubbliche – Amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. Per la specifica individuazione delle istituzioni comprese nei

¹ Si veda, in particolare, l'art. 1 della legge 196/2009.

sottosettori si rimanda alla lista S13 elaborata ogni anno dall'ISTAT e reperibile al seguente indirizzo telematico:

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/elenco_amministrazioni_publiche/elencoS13.pdf

I contenuti informativi del prospetto replicano, in linea di massima, quelli previsti per la generalità delle disposizioni. Il prospetto si differenzia, rispettivamente, nella schematizzazione adottata ai fini della valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica e nella eliminazione delle colonne relative all'importo annuo a regime e all'importo complessivo dell'onere. Per quanto concerne l'impatto sui saldi di finanza pubblica, si rammenta che per le disposizioni che incidono sulla spesa per redditi da lavoro dipendente secondo la classificazione del SEC 95 la valutazione dell'impatto su saldo netto da finanziare, fabbisogno ed indebitamento netto deve essere effettuata evidenziando i c.d. effetti indotti. Nella sezione del prospetto denominata 'Oneri lordi' vanno quindi riportati gli effetti lordi degli interventi normativi su ciascuno dei tre saldi. Nella riga del prospetto denominata 'Effetto sui saldi – al netto degli effetti indotti' dovrà, invece, essere riportata la valutazione dell'impatto su ciascuno dei tre saldi al netto degli effetti indotti. Per una discussione ed esempio delle modalità di calcolo degli effetti indotti collegati alle spese per il personale si rimanda al manuale RGS 'I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi'.

Le specifiche aliquote fiscali e contributive utilizzate per la quantificazione degli effetti indotti dovranno essere esplicitamente indicate nella relazione tecnica. Riguardo, in particolare, le aliquote IRPEF da considerarsi ai fini della nettizzazione, si conferma la necessità di adottare un approccio prudenziale nella valutazione degli oneri e delle economie recate dalle singole disposizioni.

Circa le coperture delle disposizioni in materia di pubblico impiego, si evidenzia che, in generale, va assicurata la copertura degli oneri per ciascuno degli anni considerati nella relazione tecnica. Nel caso di utilizzo del fondo speciale di parte corrente, in presenza di oneri variabili nel corso dei dieci anni considerati nelle relazioni tecniche, gli importi delle coperture stesse, a decorrere dal terzo anno,

potranno commisurarsi all'onere annuo più elevato indicato nella relazione. Il medesimo criterio di copertura indicato per le spese relative al pubblico impiego si applica anche alla spesa pensionistica.

Infine, va precisato che l'obbligo della redazione della relazione tecnica in materia di pubblico impiego non si estende ai regolamenti delegificanti, qualora la norma autorizzatoria primaria preveda che dall'attuazione della stessa non debbano derivare oneri o risparmi. In tali fattispecie, in sede di emanazione del provvedimento attuativo, dovrà comunque essere fornita idonea dimostrazione della corretta attuazione della norma primaria.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Caruso

ALLEGATO N. 1 CON ISTRUZIONI

RELAZIONE TECNICA -RIEPILOGO EFFETTI

Art.	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	tipologia / spesa / entrata	SALDO NETTO DA FINANZIARE					FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
				2010	2011	2012	importo annuo a regime	anno terminale	importo complessivo	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ONERI														
		<i>Tipologia (autorizzazione, tetto di spesa, onere valutato)</i>														
		<i>oneri a carico dello Stato</i>														
		descrizione norma														
		missione/programma/Amm.ne														
		descrizione onere														
		<i>effetti finanziari negativi a carico delle altre P.A.</i>														
		descrizione norma														
		descrizione effetto														
		TOTALE ONERI														
		COPERTURE														
		<i>Tipologia: utilizzo fondi speciali/riduzioni autorizzazioni di spesa/nuove o maggiori entrate</i>														
		<i>coperture a carico dello Stato</i>														
		missione/programma/Amm.ne														
		descrizione copertura														
		<i>effetti finanziari positivi a carico delle altre P.A.</i>														
		descrizione norma														
		descrizione effetto														
		TOTALE COPERTURE														
		EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI														

Istruzioni per la compilazione del prospetto da allegare alla relazione tecnica per il riepilogo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica

Le prime due colonne del prospetto riepilogativo sono preordinate alla indicazione, rispettivamente, dell'articolo e del comma delle disposizioni che recano l'onere ovvero la copertura.

Nella terza colonna, relativamente alla parte riferita agli oneri, dovranno essere fornite distinte indicazioni nel caso si tratti, rispettivamente, di “oneri a carico dello Stato” ovvero di “effetti finanziari negativi a carico delle altre amministrazioni pubbliche”.

Per entrambe le tipologie, andrà effettuata una sommaria descrizione della norma, indicando - nel caso di oneri a carico dello Stato - gli estremi della missione, del programma e dell'Amministrazione interessata.

Anche per quanto riguarda la parte relativa alle “coperture”, è da operare la distinzione tra “coperture a carico dello Stato” e “effetti finanziari positivi a carico delle altre PA”, e si dovranno fornire le indicazioni relative alla missione e al programma e all'Amministrazione interessata.

Nella quarta colonna sarà indicato se trattasi di spesa o di entrata riportando, rispettivamente, la lettera “s” in ipotesi di spesa ovvero le lettere “et” ed “ext” a seconda che si tratti di entrate tributarie o extratributarie; la quinta colonna conterrà la specificazione della tipologia di spesa o di entrate, secondo la seguente legenda:

- per le spese e per le entrate, la lettera “c” o la lettera “k”, se trattasi di spese ovvero di entrate correnti o di conto capitale;

- la lettera “A” o “B” se trattasi di risorse di accantonamenti di fondo speciale, rispettivamente di parte corrente o di conto capitale.

Per quanto concerne la copertura, da indicare nell’ambito delle tipologie utilizzabili ai sensi dell’art 17, comma 1, si rammenta che i mezzi finanziari devono essere quantificati annualmente con riferimento al valore più elevato tra i tre saldi del corrispondente onere, come risultante dalla relazione tecnica, al fine di garantire l’equilibrio finanziario della disposizione.

Tali mezzi di copertura possono essere esclusivi o concorrenti e devono essere indicati per ciascun anno del triennio di vigenza interessato (sesta, settima e ottava colonna) dall’onere della disposizione o del provvedimento da coprire ed eventualmente a regime (nona colonna). In ogni caso la copertura degli oneri deve essere assicurata, a prescindere dal triennio di vigenza interessato, per tutti gli anni in cui la disposizione o il provvedimento determinerà effetti negativi. In ordine a tale aspetto, si chiarisce che, per le spese pluriennali, dovranno essere altresì indicati (nella decima e undicesima colonna), rispettivamente, l’anno terminale in cui cessa l’effetto dell’intervento ovvero della copertura e l’onere complessivo. Ovviamente, tale importo non deve essere indicato nel caso di entrate e spese a carattere permanente, nel qual caso, nella colonna relativa all’anno terminale, andrà riportata la lettera “p”. Si precisa, poi, che non è consentita la copertura di provvedimenti recanti oneri di parte corrente con l’utilizzo di risorse di conto capitale, nonché l’utilizzo per altre finalità di risorse destinate alle regolazioni contabili e debitorie ovvero al finanziamento di provvedimenti preordinati all’adempimento di obblighi internazionali.

Nel caso in cui la disposizione predetermina l’onere con riferimento ad un periodo limitato (al triennio o ad altro periodo temporale) e rinvia alla apposita tabella della legge di stabilità per la quantificazione dell’onere a decorrere dal periodo successivo a quello di riferimento, nella colonna “anno terminale” va indicata la lettera “C”. Le restanti sei colonne si riferiscono al raccordo degli effetti

recati dai provvedimenti in esame sul saldo netto da finanziare per il triennio di riferimento, con i corrispondenti effetti annui da valutarsi, rispettivamente, su saldo di cassa e indebitamento netto della P.A., così come previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, da redigersi secondo le indicazioni del richiamato manuale RGS "I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi".

Per le disposizioni in materia pensionistica, trattandosi di proiezioni finanziarie almeno decennali, il prospetto riepilogativo di cui all'allegato n. 2 a seguire potrà essere adattato di volta in volta in funzione delle informazioni di dettaglio contenute nella relazione tecnica, attesa la complessità e variabilità delle informazioni richieste per la verifica delle quantificazioni.

ALLEGATO N. 2

RELAZIONE TECNICA - RIEPILOGO EFFETTI DECENNALI

ART	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	tipologia entrata / spesa	SALDO NETTO DA FINANZIARE					FABBISOGNO					INDEBITAMENTO NETTO						
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010 e successivi	2019 e successivi
		ONERI LORDI																		
		Tipologia (autorizzazione, tetto di spesa, onere valutato)																		
		oneri lordi a carico dello Stato																		
		descrizione norma																		
		missione/programma/Ammi.ne																		
		descrizione onere																		
		effetti finanziari lordi negativi a carico delle altre P.A.																		
		descrizione norma																		
		descrizione effetto																		
		TOTALE ONERI LORDI																		
		- di cui relativi ad Amministrazioni centrali																		
		- di cui relativi ad Amministrazioni locali																		
		- di cui relativi ad enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale																		
		EFFETTI SUI SALDI - AL NETTO DEGLI EFFETTI INDOTTI																		
		COBERTURE																		
		Tipologia: utilizzo fondi speciali/fiduciarie autorizzazioni di spesa/nuove o maggiori entrate																		
		coperture a carico dello Stato																		
		missione/programma/Ammi.ne																		
		descrizione copertura																		
		effetti finanziari positivi a carico delle altre P.A.																		
		descrizione norma																		
		descrizione effetto																		
		TOTALE COBERTURE																		
		- di cui relative ad Amministrazioni centrali																		
		- di cui relative ad Amministrazioni locali																		
		- di cui relative ad enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale																		
		EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI																		

